

Serie Ordinaria n. 9 - Venerdì 04 marzo 2011

**D.c.r. 15 febbraio 2011 - n. IX/146
Risoluzione in merito agli effetti della direttiva 123/2006/CE,
cosiddetta direttiva servizi, sull'attività di commercio al dettaglio
su aree pubbliche**

Presidenza del Presidente Boni

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

premessi che:

- la direttiva 123/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, con la quale l'Unione europea ha inteso fornire un contributo decisivo al processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi, è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, le disposizioni sono entrate in vigore l'8 maggio 2010;

- le Regioni, per consentire il completo adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario, sono chiamate ad adottare la normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal d.lgs. 59/2010;

- per effetto della norma di cui all'articolo 84, comma 1, del d.lgs. 59/2010, le disposizioni in esso contenute, nella misura in cui incidano su materie di competenza esclusiva regionale o su materie di competenza concorrente, si applicano fino all'entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE adottata da ciascuna regione;

- l'articolo 16 del d.lgs. 59/2010 - disciplinando, in via generale, le ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili - prevede che le autorità competenti applichino una procedura di selezione tra i candidati potenziali, curando di pre-determinare e di rendere pubblici i criteri e le modalità atti ad assicurarne l'imparzialità;

- il successivo articolo 70 disciplina, tra le altre, l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, introducendo alcune novità di rilievo, quali la possibilità per le società di capitali regolarmente costituite e le cooperative di esercitare tale tipo di commercio, l'applicabilità della disciplina vigente nel luogo in cui si intende avviare l'attività, la competenza delle Regioni a stabilire i criteri generali che i comuni devono adottare per la determinazione delle aree e del numero di posteggi da destinare allo svolgimento del commercio su aree pubbliche;

- il comma 5 dell'articolo 70, infatti, dispone che "Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie;

- tale comma 5 dell'articolo 70 è stato introdotto nel testo deliberato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri accogliendo parzialmente il parere parlamentare, il quale, in considerazione della possibile applicazione in combinato disposto con l'articolo 16, ha osservato l'opportunità di demandare ad una apposita intesa in sede di conferenza Stato-Regioni la definizione dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi, in modo da consentire, nel rispetto della direttiva n. 2006/123/CE, " ... l'equilibrato contemperamento degli interessi pubblici e privati assicurando anche un'omogenea assegnazione dei posteggi a prescindere dalla forma e giuridica dell'operatore richiedente. ";

- la Conferenza unificata di cui l'art. 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010 non è stata ancora convocata da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, ancorchè, sin dall'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010, gli operatori, tramite le loro associazioni, abbiano sottolineato anche nei confronti del Governo l'urgenza di un atto di indirizzo complessivo;

- le associazioni di settore, ascoltate in audizione dalla IV Commissione consiliare "Attività produttive e occupazione" nella seduta del 17 gennaio 2011, hanno espresso due esigenze:

- la prima che il d.lgs. 59/2010, venga modificato nel senso di escludere espressamente l'equiparazione dei posteggi in aree di mercato alle "risorse naturali" di cui all'articolo 16;
- la seconda che la Conferenza unificata sancisca tempestivamente l'intesa di cui all'articolo 70, comma 5, del d.lgs.

59/2010, individuando i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi;

- la maggior parte delle concessioni dei posteggi per il commercio itinerante in Regione Lombardia, attualmente di durata decennale, scadranno nel prossimo mese di marzo;

ritenuto che:

- la Conferenza unificata debba individuare urgentemente i criteri per la concessione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, nonché le disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 ed a quelle prorogate ai sensi dell'articolo 70, comma 5, del predetto decreto;

- il ritardo nella determinazione dei predetti criteri potrebbe dar vita ad una situazione di grave incertezza sia con riferimento ai comuni cui sono demandate le funzioni autorizzatorie, sia con riferimento agli operatori che, in una congiuntura economica peraltro difficile e nell'imminenza dello scadere delle concessioni in essere, necessitano di essere destinatari di misure tempestive e coerenti rispetto al tessuto imprenditoriale che rappresentano;

- debba essere realizzata, nell'ambito della determinazione dei criteri di cui all'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010, l'esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali, emersa anche durante i lavori parlamentari per l'espressione del parere sullo schema di decreto del Governo, nonché l'adeguatezza della durata del titolo autorizzatorio;

- debba essere verificata la possibilità, nel rispetto dei principi contenuti nella direttiva 123/2006/CE relativa ai servizi nel mercato interno, di una modifica del d.lgs. 59/2010 nella parte in cui estende il concetto di risorsa naturale limitata al suolo pubblico;

visto l'articolo 38 del Regolamento generale del Consiglio regionale;

con votazione palese, per alzata di mano

impegna la Giunta regionale

a) a promuovere, nelle sedi più appropriate e nel rispetto delle competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, i lavori della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010 demandando la definizione dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

b) a sostenere, nell'ambito della propria competenza, la individuazione da parte della Conferenza unificata di criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per il commercio itinerante ispirati ad uno sviluppo equilibrato e sostenibile del settore ed alla tutela dei livelli occupazionali, garantendo, nel contempo, l'adeguatezza della durata del titolo autorizzatorio;

si impegna

tramite la Commissione consiliare competente a verificare la legittimità e la coerenza rispetto alla direttiva 123/2006/CE di una modifica del d.lgs. 59/2010 nella parte in cui estende il concetto di risorsa naturale limitata al suolo pubblico, al fine di promuovere, se del caso, le iniziative più opportune volte a escludere espressamente, nell'ambito delle previsioni del d.lgs. 59/2010, l'equiparazione dei posteggi in aree di mercato alle risorse naturali.

Il presidente: Davide Boni

Il consigliere segretario

Carlo Spreafico

Il consigliere segretario provvisorio

Renzo Bossi

Il segretario

dell'assemblea consiliare

Mario Quagliani